

Decreto Legislativo n.198

11 aprile 2006

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n.246”.

C'erano una volta...

i test di gravidanza in fase di assunzione !!!



C'erano una volta...

...i licenziamenti per maternità !!!



C'erano una volta...

...le mancate concessioni di congedi per malattia dei figli!!!



C'era una volta...

- ... la mancata concessione del part-time alle lavoratrici con carichi familiari !!!



C'erano una volta...

... le mancate progressioni nella carriera
delle lavoratrici



C'erano una volta...

... lavori riservati ai soli uomini



C'erano una volta...

... bandi di concorso che prevedevano condizioni preferenziali o punteggi sproporzionati agli uomini che avevano fatto il servizio militare



... e ecco oggi ...
...le Consigliere di Parità !!!



“La Consigliera di Parità

è una figura istituzionale nominata dal ministero del Lavoro in accordo con quello delle Pari opportunità, su designazione delle Regioni e delle Province interessate.

E’ presente sul territorio e svolge funzioni di promozione e controllo per l’attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, in ragione del loro sesso, per donne e uomini nel lavoro”.

Quante sono???

• • • una effettiva ed una supplente
per ogni Regione ed ogni Provincia d'Italia

• • • una effettiva ed una supplente
a livello nazionale 

... e sono ...

*... nell'esercizio delle loro funzioni di **pubblici ufficiali**, con l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza !!!*

COMPITI e FUNZIONI



La Consigliera ha compiti di controllo del rispetto della normativa antidiscriminatoria e di promozione delle Pari Opportunità



- 
- Rileva le discriminazioni di genere, anche mediante l'intervento del servizio ispettivo del lavoro;
 - Promuove azioni positive e ne verifica i risultati;
 - Promuove il coordinamento tra le politiche del lavoro e formazione locali con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità mediante il collegamento con gli assessorati al lavoro e con gli organismi di parità degli enti locali;

- 
- Promuove l'attuazione delle pari opportunità da parte di tutti i soggetti attori nel mercato del lavoro;
 - Diffonde la conoscenza e lo scambio di buone prassi sui problemi delle pari opportunità.

STRUMENTI



Le Consigliere di parità sono legittimate a proporre ricorso giudiziale anche in via di urgenza per tutti i casi di discriminazione, diretta e indiretta, davanti al giudice del lavoro o al TAR

*CHI SI PUO' RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA'?*



I SOGGETTI ISTITUZIONALI LOCALI
per presentare il piano di azioni positive in
base all'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 e
per istituire organismi di parità

*CHI SI PUO' RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA'?*



LE CITTADINE ED I CITTADINI
per ricevere chiarimenti e tutela in caso di
discriminazioni di genere sul lavoro o
violazione della normativa di pari opportunità

*CHI SI PUO' RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA'?*



I SOGGETTI SINDACALI
per collaborare insieme nella realizzazione
degli scopi previsti dalla legislazione

*CHI SI PUO' RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA'?*



I SOGGETTI ECONOMICI
per essere coadiuvati nella realizzazione di
progetti di azioni positive e per
presentare progetti sulla flessibilità in base
alla L. 53/2000 e al D.Lgs. 151/2001

Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro possono essere perseguite attraverso la tutela della consigliera di parità





La segnalazione di fatti o comportamenti discriminatori hanno consentito alle consigliere di intervenire e di permettere la soluzione del problema lamentato.



... ALLORA,
RAGAZZE,
È CHIARO?

... SE NEL CAMPO
DEL LAVORO, VI SEMBRA
DI SUBIRE UN TORTO,
CHIAMATE SUBITO...

... LA
CONSIGLIERA
DI
PARITÀ !!!